



## PROTOCOLLO DI INTESA

tra

**ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani**, con sede a Roma, via dei Prefetti 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente del Consiglio Nazionale, Marco Fioravanti, giusta delega del Presidente, legale rappresentante pro-tempore Gaetano Manfredi;

e

**ANBI — Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigie**, con sede a Roma, via Santa Teresa 23, rappresentata dal Presidente Francesco Vincenzi.

di seguito congiuntamente denominate "Le Parti"

### Premesso che:

- l'attività di bonifica è di carattere pubblico e ha come scopo la conservazione e la difesa del suolo, l'utilizzazione e la tutela delle risorse idriche e la tutela ambientale;
- i Consorzi di bonifica e irrigazione (di seguito definiti come "Consorzi") sono persone giuridiche pubbliche ai sensi dell'art. 862 c.c. e rappresentano una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa idraulica e allontanamento delle acque, nonché di gestione e distribuzione delle acque, in particolare per gli usi irrigui, ai fini del razionale sviluppo economico e sociale e della tutela degli assetti ambientali;
- con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 è avvenuto il trasferimento delle competenze in tema di bonifica dallo Stato alle Regioni, che hanno disciplinato con leggi regionali la materia; le suddette norme di livello regionale completano il quadro normativo nazionale tutt'ora vigente (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; L. 25 luglio 1952, n. 991);

- diverse Regioni hanno proceduto al riordino dei Consorzi, alla luce del disposto dell'art. 27 del D.lgs. 28 dicembre 2007, n. 248 e dei criteri dell'autogoverno, del potere impositivo e della sussidiarietà definiti dall'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008;
- i compiti e le funzioni dei Consorzi vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Ai Consorzi possono essere anche affidate dalle leggi regionali ulteriori compiti consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche finalizzate alla difesa del suolo. Ai Consorzi possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque.

#### Considerato che:

- ANBI è un'associazione nazionale con personalità giuridica privata che rappresenta e tutela gli interessi di 142 Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti nel nostro Paese. Tali Consorzi hanno il compito, su una superficie di oltre 19 milioni di ettari (circa il 64% della superficie nazionale totale), di realizzare e gestire opere di difesa e regolazione idraulica, di provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo e di interventi di salvaguardia ambientale. I Consorzi svolgono quindi un'attività polifunzionale mirata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare del Paese, contribuendo, in tal modo, al suo sviluppo economico sostenibile.

In particolare:

- svolgono attività di corretta gestione dei bacini idrografici, in costante collaborazione e concertazione con i diversi enti che operano sul territorio, garantendo un efficace presidio territoriale, coordinando interventi pubblici e privati per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, l'irrigazione e la salvaguardia ambientale;
  - grazie alla prossimità ai territori che ne caratterizza la governance e la relativa profonda conoscenza degli stessi, nonché in ragione delle specifiche professionalità e delle attrezzature di cui dispongono, sono tra i principali soggetti cui è demandata l'attività di rilevamento, controllo delle criticità idrauliche e della loro trasformazione in progettualità tesa al contrasto preventivo degli effetti negativi accentuati dal cambiamento climatico in atto;
- ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, dei Comuni montani e delle altre forme associative, delle Città Metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale, costituendone il sistema di rappresentanza. Essa valorizza le specificità del sistema dei Comuni, promuovendo politiche di sostegno di livello nazionale e regionale e persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo di espressione delle assemblee elettive locali.

In particolare:

- è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa della rappresentanza istituzionale dei Comuni, di ogni forma associativa, delle Città Metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli enti centrali di rilievo nazionale;
- è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni, di ogni loro forma associativa,

delle Città Metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con le Regioni, con le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale;

- cura la rappresentanza dei Comuni, e delle loro forme associative e delle Città Metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea, al Comitato delle Regioni;
- tutela e rappresenta gli interessi dei Comuni anche nei rapporti con tutte le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI e con le altre organizzazioni che si occupano di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;

### **Considerato, altresì, che:**

- i fenomeni sempre più evidenti, quali i cambiamenti climatici ed il consumo eccessivo di suolo, rappresentano, oggi più che mai, una sfida reale che necessita il rafforzamento di azioni a vari livelli, nazionale, regionale e locale, per contrastare gli eventi estremi che, sulla base delle previsioni, si manifesteranno nel futuro in maniera sempre più evidente e ad intervalli sempre più ravvicinati, esponendo le popolazioni, i territori, le infrastrutture e, quindi, l'economia e l'occupazione a gravi conseguenze;
- assume sempre maggiore rilevanza, in un contesto di cambiamento climatico e di degrado ambientale dovuto agli accresciuti fenomeni di dissesto ed erosione del suolo, la gestione sostenibile delle risorse idriche e della tutela dell'ambiente e della biodiversità, in coerenza con le molteplici normative di indirizzo ed esecutive europee e nazionali (Dir. 2000/60/CE – Direttiva Quadro sulle Acque; Dir. 2007/60/CE – Direttiva Alluvioni; la Strategia UE 2030 per la Biodiversità; gli Sdg 6 e 15 del New Green Deal di Agenda 2030; le misure di investimento del PNRR del Next Generation EU; ecc.);
- risulta necessario sostenere un percorso partecipato e condiviso tra gli attori del settore nel confronto con le istituzioni nazionali, regionali e locali rispetto alle attività di programmazione, pianificazione, realizzazione e attuazione di azioni di adattamento volte a ridurre gli effetti, spesso devastanti, dei cambiamenti climatici;
- nelle more dell'adozione di norme di rilievo nazionale, appare, comunque, opportuno ridurre il consumo di suolo e, in particolare, al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici naturali ed artificiali, recettori delle acque meteoriche, sarà necessario che le trasformazioni di uso del suolo, che comportano variazioni della permeabilità superficiale, rispettino il principio della invarianza idraulica ed idrogeologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filtranti);
- appare necessario sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica rispetto alle tematiche ambientali, al corretto utilizzo del suolo e della risorsa idrica e riguardo il ruolo sul territorio dei Consorzi, agendo anche nei confronti delle nuove generazioni attraverso attività nelle scuole, utilizzando i più moderni mezzi di comunicazione ed avviando un processo di partecipazione multilivello in grado di affrontare le problematiche in un'ottica virtuosa di maggiore consapevolezza;
- ANCI ed ANBI, per le rispettive competenze ed operatività, sono sui territori i soggetti più vicini ai cittadini e alle imprese e, quindi, i più idonei a monitorare ed evidenziare le eventuali criticità, nonché a proporre iniziative e progetti per la loro soluzione;
- ANCI ed ANBI hanno manifestato la volontà di avviare azioni congiunte e sinergiche finalizzate a promuovere e ottimizzare, in maniera sistemica, le rispettive entità e pertinenze anche con

specifico riferimento alla elaborazione e realizzazione di proposte, programmi operativi ed iniziative di evidenza pubblica nonché progettualità su tematiche ed ambiti ritenuti concordemente di comune interesse ed importanti per il territorio, le comunità civili e produttive e per l'ambiente;

- si ritiene opportuno avviare iniziative congiunte volte a sensibilizzare maggiormente gli organi di governo centrale e regionali rispetto alle esigenze dei territori, soprattutto di quelli più complessi, quali le aree di collina e di montagna, evidenziando, in quest'ultimo caso, l'importanza di ogni iniziativa tesa a favorire il mantenimento di imprese economiche e comunità civiche vitali, promuovendo il ruolo insostituibile, a fianco dell'attività di bonifica dei Consorzi, dell'impresa agricola e degli agricoltori nella cura e manutenzione idrogeologica del territorio;
- ANCI e ANBI ritengono strategico rafforzare la concertazione fra Comuni e gli Enti preposti alla salvaguardia del Territorio per la prevenzione e difesa del suolo dai fenomeni di dissesto idrogeologico;

**Tutto ciò premesso, convengono quanto segue:**

### **Articolo 1**

#### **(Valore delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e gli eventuali allegati richiamati formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

### **Articolo 2**

#### **(Finalità ed oggetto del Protocollo)**

Il presente Protocollo ha come scopo principale la promozione da parte di ANCI e ANBI, nel rispetto delle rispettive peculiarità, di azioni di sensibilizzazione condivise rispetto alla necessità di assicurare la manutenzione preventiva del territorio quale strumento per la riduzione del rischio idrogeologico e la corretta gestione delle acque irrigue per la tutela della disponibilità e il risparmio della risorsa idrica. ANCI e ANBI si impegnano, altresì, a sensibilizzare le Istituzioni competenti per un'azione tesa ad una politica a livello di Unione Europea che preveda atti volti a valorizzare adeguatamente i termini della tutela e dell'utilizzo sostenibile ed efficiente della risorsa idrica, anche in campo irriguo, della prevenzione dal rischio idraulico e idrogeologico del territorio e della tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità, favorendo la conoscenza delle innovazioni tecnologiche per favorire la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera, evidenziando i costi associati ai mancati interventi.

### **Articolo 3**

#### **(Impegni delle Parti)**

Le Parti si impegnano a promuovere a livello territoriale il presente Protocollo al fine di diffondere linee di indirizzo e a favorire la promozione di accordi territoriali che individueranno, anche attraverso l'avvio di gruppi di lavoro dedicati, le attività e le iniziative utili a perseguire gli obiettivi della collaborazione istituzionale per promuovere attività sinergiche tra i Consorzi e i Comuni, quali, ad esempio, quelle finalizzate all'avvio di accordi territoriali per la promozione dei contratti di fiume, di falda, di foce e di canale, stanti le competenze per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio in capo ai Consorzi e le competenze amministrative in capo ai Comuni. fermo restando l'autonomia negoziale e regolamentare degli stessi qualora, anche sulla base delle esigenze del proprio territorio, intendano deliberare la sottoscrizione di tali accordi.

Fra le azioni oggetto degli accordi territoriali si elencano le seguenti, che potranno essere meglio definite e articolate a livello territoriale:

- istituzionalizzazione delle fasi di concertazione e confronto fra i Consorzi e i Comuni per la redazione dei piani di gestione idrogeologica dei bacini idrografici territoriali di pertinenza;
- creazione da parte dei Consorzi di unità tecniche a supporto della progettazione dei Comuni per gli interventi di difesa del suolo e di regimentazione delle acque;
- collaborazione per una progettualità condivisa, con particolare riferimento a quella inerente agli interventi di mitigazione e adattamento rispetto al cambiamento climatico, alla tutela dell'ambiente naturale e alla conservazione della biodiversità;
- supporto tecnico dei Consorzi per la progettazione e la direzione dei lavori di opere infrastrutturali finanziate ai Comuni, con particolare riguardo a quelle per la manutenzione preventiva e per la difesa idraulica e idrogeologica del territorio;
- collaborazione sinergica per: l'attuazione dei Piani per il contenimento delle nutrie; il mantenimento del livello minimo di invaso nella rete dei canali consortili durante il periodo extra-irriguo; gli interventi di riqualificazione ambientale delle aree di pertinenza dei canali consortili; lo sviluppo di attività di ricerca e di monitoraggio sul territorio dei singoli comuni dello stato di conservazione delle risorse naturali e della biodiversità e di rilevazione della comparsa di eventuali "specie aliene"; ecc.;
- organizzazione di convegni, incontri e dibattiti per l'approfondimento territoriale dei temi inerenti alla difesa del suolo e dell'uso più efficiente delle risorse idriche anche attraverso soluzioni innovative che ne migliorino la disponibilità quantitativa e qualitativa, fino all'utilizzo delle acque reflue depurate in funzione delle attività economiche e dell'agricoltura dei territori e di quelle afferenti all'uso civile e non potabile;
- scambio di banche dati, anche georeferenziate, per l'implementazione delle conoscenze dei Comuni e dei Consorzi al fine di migliorare la definizione degli interventi operativi e le capacità progettuali per la realizzazione degli stessi;
- scambio dei dati e delle informazioni di rispettiva competenza, nel rispetto dei tempi procedurali, nell'ambito dei processi autorizzativi in materia urbanistica degli interventi di difesa del suolo, di polizia idraulica, di gestione delle acque;
- redazione da parte dei Consorzi di studi idraulici e idrogeologici a supporto dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici a livello comunale;
- utilizzo, ove sia possibile e senza contrasto all'attività di manutenzione ordinaria, degli argini dei canali per strutture di mobilità lenta (pedonale e ciclabile).

Sulla base di disponibilità, da riscontrare a livello locale, sarà anche possibile per le Parti avviare nelle realtà territoriali regionali "progetti pilota" innovativi, attraverso un percorso partecipato che abbia come obiettivo prioritario il contrasto al cambiamento climatico e la prevenzione dei suoi fenomeni dannosi, aumentando la resilienza dei territori anche con partnership preventivamente condivise, realizzando, contestualmente, monitoraggio e report dei risultati raggiunti.

L'ANCI si impegna a promuovere e diffondere l'evento pubblico divulgativo-formativo che l'ANBI porrà in essere, ogni anno, al fine di presentare le attività sinergiche più rilevanti e innovative intraprese, analizzare le risultanze di studi e ricerche effettuate, favorire la riflessione e il confronto su fenomeni, problematiche e soluzioni, stimolare lo spirito emulativo per ulteriori iniziative sinergiche, individuare temi e piani di comune intesa per l'agenda programmatoria futura, nell'interesse dello sviluppo socioeconomico del Paese, dove la disponibilità quantitativa e qualitativa della risorsa idrica e la sicurezza idrogeologica del territorio rivestono un ruolo di primaria importanza.

#### **Articolo 4 (Validità e oneri)**

Il presente Protocollo ha validità di anni quattro (4) a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC, da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. È escluso il rinnovo tacito.

La stipula del presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti. Esso non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

#### **Articolo 5 (Risoluzione)**

Il presente Protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o mediante PEC da inviare quindici (15) giorni prima dalla data di risoluzione, presso la sede delle Parti.

#### **Articolo 6 (Loghi)**

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi e, pertanto, non possono utilizzare la denominazione e/o il marchio e/o il logo adottato senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria approvando il progetto generale. Alla scadenza del presente Protocollo o in caso di sua risoluzione o cessazione per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto. Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate nel presente Protocollo di Intesa, ANBI potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito Internet istituzionale [www.anci.it](http://www.anci.it), del quale ANBI, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso. Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale, o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, esse concordano di stipulare separati Accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

#### **Articolo 7 (Comunicazione e Visibilità del Protocollo)**

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa ANBI.

**Articolo 8**  
**(Trattamento dei dati personali)**

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo di Intesa e agli eventuali accordi successivi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei già menzionati accordi, in conformità con le disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, nonché al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, e successive modifiche ed integrazioni, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

**Articolo 9**  
**(Disposizioni generali)**

Del presente Protocollo saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare. Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida ove non risulti da atto scritto, firmato dalle Parti. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata a:

- ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni italiani, via dei Prefetti n. 46, 00186 Roma, PEC: [anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it), c.a. Antonio Ragonesi;
- ANBI - Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrighe, via Santa Teresa n. 23, 00198 Roma, PEC: [anbi@pec.it](mailto:anbi@pec.it), c.a. Massimo Gargano).


**Articolo 10**  
**(Legge applicabile e Foro competente)**

Il presente Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di legge della Repubblica Italiana. Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo e che non possa essere risolta in via amichevole dalle Parti - in via esclusiva al Foro di Roma.

Roma, \_\_\_\_\_

**ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani**

Il Presidente del Consiglio Nazionale  
Marco Fioravanti



**ANBI – Associazione Nazionale Consorzi gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrighe**

Il Presidente – P.A. Francesco Vincenzi

